

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

**Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, c. 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 18.12.2019 e del rendiconto 2019 con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 27.11.2020;

ATTESO che il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 in data 18.12.2019, non avvalendosi della proroga:

- al **30 settembre 2020** del termine di approvazione disposta dall'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020.
- al **31 ottobre 2020** del termine di approvazione disposta dal D.M. 30 settembre 2020.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27.10.2019 ad oggetto: Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e dello schema dell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2020.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.12.2019 ad oggetto: Esame ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022.

VERIFICATO che nel bilancio di previsione approvato con deliberazione n. 33/2019 era previsto per l'annualità 2020 di contrarre mutuo per la realizzazione del nuovo manto del campo di calcio, ma che alla luce nelle emergenze rilevate con la relazione prot. n. 6225 del 11.09.2020 sono stati bloccati tutti gli investimenti, non vi sono ad oggi nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione di Giunta n° 3 del 12.02.2020
- Deliberazione di Consiglio di ratifica n° 2 del 09.03.2020
- Deliberazione di Giunta n° 17 del 12.03.2020
- Deliberazione di Consiglio di ratifica n° 13 del 03.06.2020
- Deliberazione di Giunta n° 18 del 02.04.2020
- Deliberazione di Consiglio di ratifica n° 14 del 03.06.2020
- Deliberazione di Giunta n° 39 del 06.08.2020
- Deliberazione di Giunta n° 59 del 18.11.2020
- Proposta di deliberazione di Consiglio n° 54 del 29.12.2020

ATTESO che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 27.11.2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 238.655,43 con un disavanzo di amministrazione di € 139.444,20, così composto:

	GESTIONE
--	-----------------

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.780.801,89
RISCOSSIONI	(+)	1.267.043,67	2.416.407,05	3.683.450,72
PAGAMENTI	(-)	858.443,97	2.306.871,47	3.165.315,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.298.937,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			€ -
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.298.937,17
RESIDUI ATTIVI	(+)	295.615,98	626.099,39	921.715,37
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				€ -
RESIDUI PASSIVI	(-)	264.237,29	859.791,10	1.124.028,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			107.320,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.750.648,09
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			238.655,43

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/19	220.303,71
Accantonamento residui perenti al 31/12/19 (solo per le regioni)	

Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	150.000,00
Altri accantonamenti	7.795,92
Totale parte accantonata (B)	378.099,63
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	€ ==
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	€ ===
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ - 139.444,20

CONSIDERATO che nella stessa seduta di consiglio del 27.11.2020 di approvazione del Rendiconto 2019 con deliberazione consigliare n. 35 sono state indicate le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione di € 139.444,20 e più in particolare come previsto dall'art. 188 del TUEL è stato previsto un ripiano triennale 2020-2021 e 2022, per come di seguito indicato:

- esercizio finanziario 2020 € 39.444,20;
- esercizio finanziario 2021 € 50.000,00;
- esercizio finanziario 2022 € 50.000,00.

SPECIFICATO che a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 27 novembre 2020 e con l'approvazione della delibera avente ad oggetto "disavanzo di amministrazione rendiconto di gestione 2019 esame ed approvazione del provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000" sono state indicate in particolare l'utilizzo delle seguenti risorse per il riassorbimento del disavanzo di amministrazione:

- a) per la prima quota di disavanzo pari ad € 39.444,20 (trentanovemilaquattrocentoquarantaquattro/20) da ripianarsi nell'esercizio finanziario in corso 2020 l'economia di spesa presente nel capitolo 80094 codice di bilancio 10.05-2.02.03.05.001 descrizione 305002 – spese di progettazione realizzazione piste ciclabili risorse competenza 2020 euro 40.000,00.
- b) per la seconda quota di disavanzo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) da ripianare nell'esercizio finanziario 2021 i maggiori introiti derivanti dall'aumento per il 2021 delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza.

- c) per la terza quota di disavanzo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/c) 00) da ripianare nell'esercizio finanziario 2022 i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (alienazione di un terreno in area produttiva in Loc. Cason, già inserito nel piano delle alienazioni 2020-2022).

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: *"Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. (...) In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022."*

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- ✓ attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- ✓ consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- ✓ il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ✓ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- ✓ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- ✓ la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- ✓ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- ✓ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- ✓ l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- ✓ le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- ✓ Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- ✓ Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- ✓ Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- ✓ le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- ✓ i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- ✓ in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- ✓ le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda

l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio**";

3) Le verifiche interne effettuate

In collaborazione con tutte le unità organizzative dell'Ente, è stata condotta una attività di verifica necessaria a:

- ✓ segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui (vedi nota prot. 6225/2020);
- ✓ segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese (vedi delibera C.C. n. 34/2020 e proposta n. 55/2020);
- ✓ verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- ✓ verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- ✓ verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- ✓ verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 336.901,25	Titolo I	€. 424.116,40
Titolo II	€. 279.005,21	Titolo II	€. 654.419,31
Titolo III	€. 110.690,02	Titolo III	€. 0,00
Titolo IV	€. 152.511,00	Titolo IV	€. 0,00
Titolo V	€. 0,00	Titolo V	€. 0,00
Titolo VI	€. 0,00	Titolo VII	€. 45.492,68
Titolo VII	€. 0,00		
Titolo IX	€. 42.607,89		
TOTALE	€. 921.715,37	TOTALE	€. 1.124.028,39

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate.

Gli effetti economici prodotti dalla pandemia COVID-19 hanno profondamente modificato il quadro delle previsioni effettuato ad inizio anno con il bilancio di previsione. La previsione di molte entrate tra cui IMU, la tassa di occupazione del suolo pubblico, le sanzioni del codice della strada e l'addizionale comunale all'IRPEF, stanno registrando importanti battute d'arresto, che allo stato attuale è difficile e prematuro quantificare.

La drammatica e inedita situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha acceso l'attenzione sui rischi di tenuta dei bilanci degli enti locali e in particolare dei Comuni per via di una prevedibile perdita di gettiti da entrate proprie. Il moltiplicarsi degli allarmi nel corso del periodo di lockdown ha fatto emergere una diffusa preoccupazione circa la possibilità di assicurare gli equilibri correnti, soprattutto da parte delle realtà locali più esposte al blocco della circolazione di persone e, quindi, alla caduta dei circuiti produttivi localmente rilevanti e dei flussi turistici nazionali ed internazionali. Le previsioni di riduzione delle entrate non sono di agevole individuazione, in quanto dipendono da molti differenti fattori a seconda delle diverse fonti di entrata e, inoltre, risultano condizionate dall'intensità e dalla velocità della ripresa, che pure è attualmente in corso ma non ancora consolidata. Le condizioni di incertezza sulle dimensioni delle sofferenze di ciascun ente non potevano però posporre oltre misura la necessità di un sostegno finanziario ai Comuni, che –come l'Anci ha sempre sottolineato –sono uno dei settori in forte crisi, al pari dei settori economici destinatari di provvidenze pubbliche con i decreti via via susseguitisi negli ultimi mesi. Un settore, peraltro, di particolare rilievo, per ragioni non solo meramente istituzionali, ma per la rilevanza delle funzioni di presidio e prossimità che svolge, in particolare nel campo dei servizi sociali, educativi e di supporto alle emergenze. Riprendendo parzialmente una proposta dell'Anci, il D.L. n. 34/2020 (art. 106) ha stabilito la costituzione di un Tavolo di confronto per il monitoraggio condiviso dell'andamento delle dinamiche locali in relazione all'emergenza e ha assegnato quale sostegno economico agli enti locali 3,5 mld. di euro, di cui 500 mln. alle Province e alle Città metropolitane e 3 mld. ai Comuni (oltre a circa 300 mln. di "ristori minori" per entrate specifiche), dimensione che è tuttavia apparsa non sufficiente a far fronte alla gravità della situazione. Nel corso del mese di maggio, unitamente all'avvio del monitoraggio, il Governo si è impegnato ad integrare ulteriormente le risorse di sostegno. In questo contesto è stata data applicazione all'art. 106, con l'erogazione a fine maggio di un acconto del 30% (900 mln. per i Comuni e 150 mln. per le Città metropolitane e le Province), in proporzione delle entrate proprie registrate da Siope nel 2019 e, nei giorni scorsi, con la definizione dell'assegnazione complessiva dei 3,5 mld. e con l'erogazione del saldo per 2,1 mld ai Comuni (comprese le Unioni e le Comunità montane) e per 350 mln. alle CM e alle Province. Il riparto è avvenuto sulla base di un modello provvisorio di stima delle perdite di gettito e di taluni "minori costi" strettamente connessi al periodo di lockdown.

L'assegnazione derivante dall'articolo 106 del dl 34 è finalizzata a "concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19". Il riparto tiene conto dei "fabbisogni di spesa", delle "minori entrate, al netto delle minori spese", nonché delle "delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese". Si tratta quindi di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesso all'emergenza inedita dovuta alla pandemia da virus COVID-19 e alla crisi economica da questa innescata. L'assegnazione, pur con qualche ambiguità segnalata dal riferimento alle "funzioni fondamentali" degli enti locali, non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e va quindi intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell'ente beneficiario. Sotto il profilo dell'imputazione contabile, appare fuor di dubbio che l'entrata

in questione debba collocarsi nel Titolo II dell'entrata, alla voce "Trasferimenti correnti da Ministeri" (E.2.01.01.01.001). In fase previsionale, è ragionevole considerare tale imputazione come compensativa di minori previsioni di entrata.

Il Decreto interministeriale dell'11 novembre 2020 ha stabilito il "Riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle risorse incrementalì del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali".

I criteri di assegnazione delle quote si basano sulla ipotizzabile maggiore spesa che gli enti hanno sostenuto o dovranno sostenere in ambito di trasporto scolastico e di spesa sociale. La Nota metodologica allegata al decreto illustra dettagliatamente modalità di riparto e stima dei maggiori fabbisogni di spesa.

Infine con l'intesa del 01 dicembre 2020 si è messa in moto la distribuzione degli 1.170 milioni residui del fondone-bis, cioè della seconda tranche di trasferimenti decisa con il decreto Agosto (articolo 39, comma 1) nel meccanismo creato ex novo dal decreto di maggio (articolo 106 del D.L. n. 34/2020). Ai Comuni finiscono 820 milioni, mentre Città metropolitane e Province si dividono 350 milioni: poche settimane fa l'acconto di questa seconda tornata di aiuti aveva portato 400 milioni ai Comuni e 100 agli enti di area vasta.

I contributi assegnati sino ad ora per fattispecie specifiche di legge per un totale di euro 537.663,94 sono così riassunti:

Descrizione Pagamento	Anno Spettanza	Importo	Data Pagamento
ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015	2020	82.450,65	20.02.2020
FONDO DI SOLIDARIETA	2020	180.514,13	29.03.2020
FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	2020	13.805,81	30.03.2020
CONTRIBUTO ART 3 DL 102 2013	2020	1.880,30	01.04.2020
TRASF COMP IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO	2020	5.096,23	01.04.2020
RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017	2020	916,28	01.04.2020
FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	2020	569,28	18.04.2020
CONCORSO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COMUNI	2020	5.923,55	18.04.2020
CONTRI GETTITO ICI 2009 E 2010	2020	46.553,02	04.05.2020
INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE COMUNI MONTANI	2020	644,77	04.05.2020
CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	2020	1.062,39	25.05.2020
FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	2020	29.009,26	28.05.2020
MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (CEDOLARE SECCA)	2018	2.025,26	20.07.2020
MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	2018	2.786,87	20.07.2020
FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	2020	57.016,86	24.07.2020
FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO	2020	2.862,86	30.07.2020
FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP	2020	754,24	30.07.2020
CINQUE PER MILLE ANNO IMPOSTA 2019	2020	1.142,15	04.08.2020
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILI AIRE	2020	431,10	08.10.2020
CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI	2020	2.365,85	14.10.2020
RESTITUZIONE AGES	2018	212,57	23.10.2020
RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES	2018	241,06	23.10.2020

RESTITUZIONE AGES 2015	2018	276,88	23.10.2020
RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES	2020	239,55	06.11.2020
INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	2020	18.818,35	18.11.2020
RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2020	2020	2.257,66	23.11.2020
FONDO DI SOLIDARIETA	2020	53.296,25	02.12.2020
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2020	122,00	09.12.2020
MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (CEDOLARE SECCA)	2020	2.304,42	12.12.2020
MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	2020	5.408,97	12.12.2020
FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP	2020	78,88	14.12.2020
TRASFERIMENTO COMP TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2020	406,24	14.12.2020
INCREMENTO TRASFERIMENTO COMPESANTIVO MINORI ENTRATE TOSAP	2020	277,73	14.12.2020
INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	2020	11.186,39	16.12.2020
RISTORO AI COMUNI DELLA PERDITA DI GETTITO DERIVANTE ESENZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISTICO	2020	2.850,68	16.12.2020
FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO	2020	55,04	16.12.2020
SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI	2020	1.820,41	17.12.2020

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31.12.2019, e dal loro risultato emerge non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. n. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30.09.2020 ammonta a €. 1.512.318,13 e risulta così movimentato:

- Fondo cassa al 1° gennaio 2020 € 2.298.937,17
- Pagamenti € 2.358.047,61
- Riscossioni € 1.453.207,69
- Fondo cassa al 30.09.2020 € 1.512.318,13

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

¹ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 220.303,71 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (a) + (b) + (c)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c)
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	247.401,46	89.409,80	336.811,26			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	247.401,46	89.409,80	336.811,26	184.520,82	184.520,82	0,5477
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1020100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1020200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	247.401,46	89.409,80	336.811,26	184.520,82	184.520,82	0,5477
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	79.326,06	199.578,55	278.905,21	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	79.326,06	199.578,55	278.905,21	0,00	0,00	0,0000
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.726,81	3.582,13	79.310,74	35.594,66	35.594,66	0,4468
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	988,50	0,00	988,50	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	107.107,88	3.582,13	110.690,02	35.782,88	35.782,88	0,3233
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	152.461,00	0,00	152.461,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	104.151,00	0,00	104.151,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	152.511,00	0,00	152.511,00	0,00	0,00	0,0000
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	TOTALE GENERALE	586.437,00	292.678,48	879.115,48	220.303,71	220.303,71	0,2506
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	152.511,00	0,00	152.511,00	0,00	0,00	0,0000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (a)	433.926,00	292.678,48	726.604,48	220.303,71	220.303,71	0,3032

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31.12.2019, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Considerato che il suddetto comma 854 sposta al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) la quale dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per l'esercizio 2020 gli enti calcolano gli indicatori a partire dalle evidenze contabili locali e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 62.640,00.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che con deliberazione n. 34 del 27.11.2020 del Consiglio Comunale è stato effettuato il riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000, esercizio finanziario 2019 e precedenti.

Descrizione del debito		Importo
A	Sentenze esecutive	13.897,71
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	68.644,00
TOTALE		82.541,71

Circa le cause che li hanno originato i debiti e la legittimità del riconoscimento si rimanda alla delibera mentre per i provvedimenti di ripiano si possono così riassumere:

- 1) Ditta Edile Lenotti S.n.c. di Lenotti Daniele e G. – lavori edili – e.f. di competenza 2020;
- 2) Ditta P.S.B. S.r.l. con sede in 37135 – lavori di viabilità – e.f. di competenza 2020;
- 3) Ditta Avv. Fuggetti Giulia - incarico legale – e.f. di competenza 2020;
- 4) Ditta Avv. Scappini Fausto – incarichi legali –; e.f. di competenza 2021;
- 5) Ditta Studio Legale Avv. Zambelli Franco e Annamaria Tassetto – incarichi legali – e.f. di competenza 2021;
- 6) Ditta Avv. Milazzo per Ecoblu – incarichi legali – e.f. di competenza – 2021;
- 7) Ditta Ing. Italo Monaco – incarichi tecnico – e.f. di competenza – 2021;

Conclusione

Considerate le risultanze determinate con il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 27.11.2020 che si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 238.655,43 ed una parte disponibile (E) pari a - € 139.444,20, visto anche la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 27.11.2020 avente ad oggetto "disavanzo di amministrazione rendiconto di gestione 2019 esame ed approvazione del provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000" con la previsione del ripiano del disavanzo di € 139.444,20 risultante dal rendiconto 2019 negli esercizi 2020-2021 e 2022, per come di seguito indicato:

- esercizio finanziario 2020 € 39.444,20;
- esercizio finanziario 2021 € 50.000,00;
- esercizio finanziario 2022 € 50.000,00.

VERIFICATO infine la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2020 con cui sono stati riconosciuti debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000, esercizio finanziario 2019 e precedenti, per complessivi 68.644,08 emerge in modo evidente una situazione particolarmente deteriorata dei conti pubblici.

VERIFICATO infine che è stata sottoposta al Consiglio Comunale la proposta n. 55 del 30.12.2020 con cui sono stati riconosciuti debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000, per complessivi 13.897,71, emerge in modo evidente una situazione particolarmente deteriorata dei conti pubblici.

RITENUTO necessario dare avvio ad una profonda e puntuale revisione di tutte le poste presenti in bilancio, in particolare ad una disamina di tutti gli impegni e gli accertamenti della gestione residui, verificandone le ragioni della loro permanenza prima dell'approvazione del rendiconto 2020;

Con le delibere sopra richiamate sono state attivate tutte le procedure previste dal D.Lgs. n. 267 del 2000, in particolare per il ripiano del disavanzo è stato previsto il riassorbimento i 3 esercizi compreso quello corrente ed anche per la copertura dei debiti fuori bilancio è stata attivata una parziale copertura nel corso dell'esercizio 2020, rimandando al 2021 la residua quota di copertura.

L'analisi della gestione di competenza e della gestione dei residui, è stata particolarmente complessa per le difficoltà generali provocate dallo scoppio della pandemia COVID19, aggravate dalla partenza del Responsabile del Servizio finanziario in corso d'anno che hanno intricato l'interpretazione di numerose partite contabili indispensabili per determinare un quadro completo dei conti pubblici dell'Ente. La profonda attività di controllo compita in questi mesi, che ha portato alla determinazione di un risultato di Amministrazione negativo, non ha fatto emergere per il momento, al netto delle incognite generate dal COVID, situazioni tali da poter ulteriormente peggiorare i saldi o far deviare significativamente i piani di ripiano deliberati dal Consiglio Comunale.

In conclusione considerato che non è demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al momento non si rilevano criticità della **gestione di competenza** e dei residui tali da non prevedere un rispetto dei piani di rientro.

Rinaldo V. se, li 29.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



